

REGOLAMENTO (UE) N. 1249/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 498/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 102,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1198/2006, gli Stati membri prevenono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati, ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi.
- (2) Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore ⁽²⁾, è opportuno semplificare le procedure di notifica del controllo delle irregolarità. Inoltre, allo scopo di ridurre l'onere amministrativo per gli Stati membri, è necessario indicare con maggiore precisione quali sono le informazioni richieste dalla Commissione. A tal fine, nella dichiarazione annuale che va inviata alla Commissione a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione ⁽³⁾ devono essere incluse informazioni sugli importi non recuperabili e sugli importi complessivi corrispondenti alle irregolarità segnalate.
- (3) Le procedure di notifica degli importi non recuperabili devono riflettere esattamente gli obblighi degli Stati membri stabiliti dall'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1198/2006, in particolare l'obbligo di procedere efficacemente ai recuperi. Occorre inoltre semplificare i procedimenti con i quali la Commissione vigila sull'osservanza di tali obblighi, al fine di renderli più efficaci ed economici.
- (4) Conformemente all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1198/2006, va indicato chiaramente che l'autorità di certificazione è incaricata di tenere una contabilità completa, che comprenda in particolare gli importi segnalati come irregolari alla Commissione a norma dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 498/2007.

(5) Al fine di garantire una trasmissione efficace delle informazioni sulle irregolarità e di evitare la ridondanza dei punti di contatto è opportuno raggruppare in un solo articolo le disposizioni concernenti la cooperazione con gli Stati membri.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 498/2007.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per la pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 498/2007 è così modificato:

1) all'articolo 40 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Nella contabilità tenuta conformemente all'articolo 60, lettera f), del regolamento di base, gli importi corrispondenti a un'irregolarità segnalata alla Commissione a norma dell'articolo 55 sono identificati con il numero di riferimento attribuito a tale irregolarità o con un altro metodo adeguato.»

2) l'articolo 46 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«Entro il 31 marzo di ogni anno l'autorità di certificazione presenta alla Commissione una dichiarazione secondo il modello contenuto nell'allegato X che indichi, per ogni asse prioritario del programma operativo:»

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) gli importi recuperati che sono stati detratti dalle dichiarazioni di spesa presentate l'anno precedente;»

iii) è aggiunta la seguente lettera d):

«d) un elenco degli importi per i quali è stata stabilita l'impossibilità di un recupero nell'anno precedente o per i quali il recupero non è previsto, classificati in base all'anno in cui sono stati emessi gli ordini di riscossione.»

⁽¹⁾ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 120 del 10.5.2007, pag. 1.

